



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione lavoro e previdenza**

composta dai magistrati:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. dr. Piero F. De Pietro | Presidente |
| 2. dr. Anna Rita Motti | Consigliere rel. |
| 3. dr. Raffaella Della Vista | G.A.C.A. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13.9.21, a seguito di trattazione scritta, la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 592/15 R.G. sezione lavoro, vertente

TRA

TRUOSOLO VINCENZO rappresentato/a e difeso/a come da procura in atti dall'Avv. RAFFAELE FERRARA;

APPELLANTE

E

INPS, IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE P.T., , in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cuzzupoli; .

APPELLATO/A

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Parte appellante nel presente giudizio ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli nord n° 78/2014 con la quale era stata rigettata la domanda volta alla condanna dell'Inps al pagamento della somma di € 6.860,04 a titolo di quantificazione della equiparazione dell'indennità di accompagnamento goduta quale cieco civile dal 01.1985 al 12/1987 a seguito della sentenza dichiarativa del relativo diritto del Tribunale di Santa Maria CV n° 8919/2004. Il Tribunale di Napoli Nord correttamente rigettava la domanda assumendo che la sentenza dichiarativa del diritto n° 8919/2004 comprendeva già i criteri di calcolo per procedere alla quantificazione della somma dovuta, senza necessità, non trattandosi di condanna generica ma di condanna specifica, di un successivo giudizio di quantificazione che dunque mirava all'illegittima duplicazione del titolo costituito dalla sentenza.

Ha dedotto l'appellante l'erroneità della sentenza del primo giudice perchè aveva erroneamente ritenuto che la sentenza che accertava il diritto attuasse una condanna specifica, mentre la stessa era sentenza generica la quale non conteneva in sé i parametri per procedere alla quantificazione. Si doleva anche della condanna di essa ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata.

Parte appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto del gravame.

La controversia è decisa come segue a seguito di trattazione scritta, sulla scorta della ragione più liquida.

L'appello non può trovare accoglimento, dovendosi tuttavia emendare la motivazione resa dal primo giudice nel senso che segue.

E' pacifico l'orientamento della Suprema Corte secondo cui *“L'equiparazione dell'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura dell'indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, e non comporta l'estensione ai primi dell'intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore dei secondi, senza che tale differenziazione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione della diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, in quest'ultimo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all'ipotesi della invalidità civile. (Cassazione civile sez. lav., 04/02/2021, n.2664).*

Dunque stante la diversità dei trattamenti ma la non sovrapponibilità della loro composizione, parte ricorrente che ha visto accertato il suo diritto e richiede la quantificazione di quanto a lui dovuto in più, avrebbe specificamente dovuto allegare sin dal primo grado non solo quanto percepito ma anche con riguardo a quali voci fosse riscontrabile un errore.

L'esame del ricorso di primo grado evidenzia la genericità delle allegazioni in fatto e la oscurità delle tabelle allegate al ricorso indicanti esclusivamente le voci “percepito”, “dovuto” e “differenze”.

Va rammentato che nel caso di specie l'INPS non ha negato di dovere l'indennità di accompagnamento determinata secondo la misura base dell'indennità spettante ai grandi invalidi di guerra, deducendo di averla corrisposta nella misura da ritenersi come sopra corretta, né per contro l'appellato (che pacificamente fruisce della prestazione) ha dimostrato di aver ricevuto somme inferiori a tale determinazione. Giova evidenziare che, per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova che contraddistingue il presente rito, a fronte della predetta presa di posizione da parte dell'INPS, l'appellante, pacificamente percettore della provvidenza, avrebbe dovuto appunto indicare se e quale differenza vi sarebbe eventualmente stata rispetto alla misura-base pacificamente dovuta.

Tanto non si è verificato, come sopra detto.

Sicchè, la controversia appare in realtà essere stata instaurata sotto il diverso profilo della completa equiparazione tra i due trattamenti, equiparazione per quanto detto insussistente, senza che risulti nemmeno dimostrata, alla luce delle contrapposte difese, l'effettiva erogazione di somme inferiori a quelle dovute.

Sotto questo profilo l'appello non può essere accolto.

Non può essere accolto neppure il gravame sul governo delle spese fondato interamente sulla fondatezza del ricorso e delle ragioni ad esso sottese che, come appena precisato, sono viceversa infondate.

Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni l'appello nel complesso va respinto

Sussistono giusti motivi, anche in considerazione della complessità delle questioni trattate oggetto di numerosissime pronunce di merito e di legittimità, per compensare per intero tra le parti le spese del grado.

Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- 1) Rigetta l'appello;
- 2) compensa le spese del grado;
- 3) Contributo unificato come in motivazione.

Napoli 13.9.2021

Il Presidente

Il Consigliere est.